

PROTOCOLLO PER L'INTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI

Il giorno 12 dicembre 2023 si sono incontrati presso il Centro Congressi Cavour di Roma

Esselunga S.p.A., rappresentata da Cristian Valsiglio, Ilenia Destito e Laura Sorrentino (di seguito "**Esselunga**")

e

la Segreteria Nazionale Filcams Cgil, rappresentata da Alessio Di Labio,
la Segreteria Nazionale Fisascat Cisl, rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice,
la Segreteria Nazionale Uiltucs, rappresentata da Gabriele Fiorino,

da ora congiuntamente e unitamente anche le "**Parti**",

premessato che

- i. è interesse di Esselunga rivedere l'assetto delle esternalizzazioni dei servizi affidati in appalto anche con iniziative di internalizzazione di specifiche attività;
- ii. le Organizzazioni Sindacali sopra richiamate, nell'ambito di tale processo hanno l'obiettivo, da un lato, di favorire prioritariamente i processi di internalizzazione dei lavoratori e, dall'altro, di assicurare ai lavoratori impiegati nei servizi affidati in appalto adeguate tutele, anche relativamente ai trattamenti economici e contributivi; alla contrattazione applicata, alla continuità occupazionale e reddituale, alla salute e sicurezza;
- iii. in tale quadro e nell'ottica di ulteriormente migliorare l'assetto delle tutele dei predetti lavoratori, è dunque interesse comune delle Parti avviare un percorso condiviso che - nel pieno rispetto dei principi di legalità, responsabilità sociale e trasparenza - definisca idonei punti programmatici finalizzati al rispetto della normativa giuslavoristica e dei diritti dei citati lavoratori, anche in relazione ai processi di internalizzazione delle attività concesse in appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano

il presente Protocollo per l'internalizzazione delle attività e per la regolamentazione degli appalti (da ora in poi, anche "**Il Protocollo**").

1. Ambito di applicazione e obiettivi

1.1 Le Premesse sono parte integrante del presente Protocollo.

- 1.2 Il Protocollo si applica ai soggetti che lo hanno sottoscritto.
- 1.3 Il Protocollo si applica al contesto dei servizi di produzione alimentare, e-commerce, logistica, pulizia-multiservizi e vigilanza, al momento affidati in appalto da Esselunga.
- 1.4 Il Protocollo ha quali obiettivi quelli di:
- favorire fenomeni di internalizzazione di servizi concessi in appalto e da eseguirsi all'interno di Esselunga;
 - garantire una regolamentazione dei servizi in appalto, al fine di attuare strumenti efficaci a sostegno del rispetto dei diritti dei lavoratori e del contesto legale nel settore di riferimento.

2. Processi di internalizzazione

- 2.1 I processi di internalizzazione in Esselunga dovranno garantire ai lavoratori che verranno internalizzati esclusivamente i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata Federdistribuzione - FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS e dalla contrattazione collettiva aziendale applicata in Esselunga.
- 2.2 I processi di internalizzazione in una società del Gruppo Esselunga dovranno garantire ai lavoratori che verranno internalizzati i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti applicati e in essere alla data dell'internalizzazione presso i rispettivi datori di lavoro, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti sin dall'inizio della internalizzazione dall'applicazione del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata Federdistribuzione - FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS o dai contratti di pari livello strettamente connessi all'attività svolta applicati dalla società del Gruppo Esselunga coinvolta nella internalizzazione di cui al punto 3.2.
- 2.3 Ai lavoratori interessati dai processi di internalizzazione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, in ogni caso, saranno garantite eventuali eccedenze retributive derivanti dal passaggio dal CCNL precedentemente applicato a quello della Distribuzione Moderna Organizzata Federdistribuzione - FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS o ad altro CCNL applicato dalla società del Gruppo Esselunga coinvolta nella internalizzazione comunque strettamente connesso all'attività svolta.
- 2.4 Nei processi di internalizzazione sarà posta particolare attenzione alla gestione del personale anche tramite l'utilizzo di mediatori culturali in modo da favorire l'integrazione nella realtà aziendale di tutti i lavoratori coinvolti.
- 2.5 I processi di internalizzazione saranno effettuati previo confronto finalizzato a possibili intese con le Federazioni sindacali firmatarie il presente Protocollo, da

attivare da parte aziendale almeno 30 giorni prima del termine del servizio in appalto e che durerà al massimo 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte dell'azienda. Le Parti valuteranno se avviare tale confronto al livello nazionale e/o territoriale.

- 2.6 Nei processi di internalizzazione di cui ai punti 2.1 e 2.2 sarà garantita l'assunzione, senza periodo di prova, ai lavoratori in forza al momento dell'internalizzazione e occupati stabilmente da almeno quattro mesi nell'appalto, come risultante da idonea documentazione che dovrà essere fornita all'azienda, ivi compresi gli assunti con contratto a tempo determinato che verranno assunti con un contratto di lavoro a termine di durata pari almeno al termine residuo e ove ciò sia compatibile con i limiti percentuali di assunzione a termine previsti per legge e CCNL di riferimento.
- 2.7 Anche al fine di favorire l'integrazione dei nuovi lavoratori derivante dai processi di internalizzazione, le mansioni degli stessi potranno essere adattate per lo svolgimento nei differenti reparti purché riconducibili a livelli di inquadramento non inferiori.
- 2.8 Le possibili intese conseguenti al confronto previsto al punto 2.5 riguarderanno il perimetro dei lavoratori coinvolti, compresi i lavoratori a termine e in somministrazione, l'attività svolta, la contrattazione collettiva applicata al momento del passaggio e quella da applicare con particolare riguardo ai livelli di inquadramento, la contrattazione integrativa applicata al momento del passaggio ed eventuali condizioni di miglior favore riconosciute ai lavoratori, l'assetto organizzativo necessario allo svolgimento delle attività nonché le modalità per promuovere il dialogo e il confronto tra le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori coinvolti.

3. Servizi in appalto

3.1 Garanzie di affidabilità

3.1.1 Esselunga si impegna a selezionare gli appaltatori in relazione a garanzie di affidabilità, capacità, organizzazione dei lavoratori e dei mezzi strumentali necessari per l'esecuzione dei servizi, know how e competenza adeguati rispetto agli standard qualitativi richiesti.

3.1.2 In fase di accreditamento dell'appaltatore e in costanza di rapporto, Esselunga si impegna a richiedere, il DURC (documento unico di regolarità contributiva), il DURF (o documentazione alternativa prevista dalla legge), e/o l'eventuale documentazione utile per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, salute e sicurezza, previdenziale, assistenziale, assicurativa e fiscale. La predetta documentazione sarà richiesta anche periodicamente in corso del contratto di appalto in modo da verificare i requisiti di legalità e monitorare

l'affidabilità dell'appaltatore circa il rispetto di tali obblighi.

- 3.1.3 Inoltre, Esselunga valuterà l'utilizzo dell'applicativo "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" (MoCOA) messo a disposizione dall'Inps al fine di garantire il costante monitoraggio per la verifica del rispetto della normativa contributiva e previdenziale.
- 3.1.4 Esselunga esclude il ricorso al subappalto. L'eventuale ricorso al subappalto, che in ogni caso dovrà essere di solo primo livello, dovrà essere comunicato preventivamente alla Commissione Paritetica di cui al punto 4 e dovrà comunque avere carattere eccezionale e temporaneo. Ai lavoratori in subappalto si applicano le medesime tutele economiche e normative, nonché il medesimo contratto nazionale dei lavoratori in appalto e tutte le condizioni previste dal presente Protocollo.
- 3.1.5 Esselunga si impegna ad inserire in ogni contratto di appalto da essa stipulato clausole che prevedano in capo al fornitore il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro così come indicati al punto 3.2, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antiinfortunistica. Il mancato rispetto di tutto ciò potrà comportare, conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, anche la risoluzione del contratto stesso ed ogni altra ed idonea tutela di legge per i lavoratori.

3.2 Applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro

Per contrastare il fenomeno dell'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni non rappresentative o di contratti non coerenti all'attività svolta, a fronte di specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, le Parti hanno convenuto di considerare condizione essenziale, per poter accreditarsi come fornitore di servizi ad Esselunga e quindi poter instaurare un rapporto contrattuale con la stessa Società, l'applicazione a tutti i dipendenti interessati ai servizi dati in appalto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto che veda come parti firmatarie le Federazioni sindacali facenti capo a CGIL, CISL e UIL.

3.3 I cambi di appalto

- 3.3.1 I processi di cambio di appalto dovranno essere effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e in applicazione della c.d. "clausola sociale" per la stabilità e continuità occupazionale e reddituale, derivante dalla contrattazione collettiva applicata dal fornitore. In assenza di suddetta "clausola sociale", ai fini del presente Protocollo, Esselunga si adopererà a garantire la continuità e la stabilità dei livelli occupazionali e reddituali del personale impiegato, presso il nuovo fornitore, anche richiedendo allo stesso di attivare preventivamente un confronto con le federazioni di categoria di CGIL, CISL e UIL firmatarie del

CCNL applicato finalizzato a possibili intese volte a garantire la citata salvaguardia occupazionale e reddituale del personale impiegato. A tal fine saranno fornite alle OO.SS. sopra indicate le informazioni necessarie.

- 3.3.2 Esselunga dichiara che, oltre alle internalizzazioni previste al punto 2.2, le attività in appalto potrebbero essere affidate a società del Gruppo. In caso di cambio appalto con una società del Gruppo, si applica quanto sopra indicato ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 relativo ai processi di internalizzazione in una società del Gruppo, salvo che il contratto collettivo applicato dalla società del Gruppo preveda specifiche previsioni in tema di cambio appalto le quali quindi dovranno essere applicate.

4. Commissione Paritetica Appalti e Internalizzazioni

- 4.1 Le Parti firmatarie del presente atto si impegnano a costituire la "Commissione Paritetica Appalti e Internalizzazioni" (da ora anche "La Commissione") composta da 6 rappresentanti nominati da Esselunga e da 6 rappresentanti nominati dalle OO.SS. firmatarie del Protocollo. La Commissione ha un compito di supporto tecnico alle Parti.

- 4.2 La Commissione dovrà costituirsi entro 1 mese dalla sottoscrizione del Protocollo e avrà l'obiettivo di:

- a) favorire processi di internalizzazione delle attività;
- b) recepire aggiornamenti rispetto all'andamento degli appalti e delle internalizzazioni;
- c) monitorare il perimetro e l'andamento delle attività in appalto e delle internalizzazioni sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda (es. soggetti affidatari e contrattazione collettiva applicata, documentazione prevista al punto 3.1.2);
- d) monitorare eventuali esigenze dei lavoratori interessati all'internalizzazione, valutando l'armonizzazione dei trattamenti economici, anche al fine dei processi di internalizzazione di cui al punto 2 e cambio appalto con una società del Gruppo Esselunga;
- e) proporre alle Parti eventuali modifiche e integrazioni al Protocollo.

- 4.3 La Commissione si incontrerà almeno trimestralmente e comunque su richiesta di suoi componenti. Il calendario degli incontri sarà programmato in fase di prima costituzione.

- 4.4 La Commissione provvederà ad inviare, ad Esselunga e ai Segretari Nazionali delle OO.SS. firmatarie il presente Protocollo, la verbalizzazione dell'incontro.

5. Disposizioni finali

- 5.1 Le Parti si danno atto e concordano che la presente intesa costituisce parte integrante del sistema di relazioni sindacali e della contrattazione integrativa tra Esselunga e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS. A rafforzamento di quanto sopra, le Parti convengono e ribadiscono la centralità e la rilevanza delle tematiche inerenti gli appalti e i processi di internalizzazione già presenti quali elementi oggetto di informativa nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata Federdistribuzione - FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS.
- 5.2 Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula. Entro 6 mesi prima della scadenza, le Parti si incontreranno per valutare l'andamento e la prosecuzione del Protocollo.

Letto confermato e sottoscritto

ESSELUNGA S.p.A.

FILCAMS-CGIL




FISASCAT-CISL

UILTuCS

